

CONVENZIONE E TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

Tra

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G. & Q. SELLA"

Liceo Classico, Linguistico, Artistico
Via Addis Abeba, 20
13900 BIELLA (BI)
Rappresentato da MARIA ADDOLORATA RAGONE
Nata a TARANTO il 17/03/1953
Funzione/ruolo: DIRIGENTE SCOLASTICO

(d'ora in poi denominato "soggetto promotore")

E

Il/la COMUNE di Biella
Con sede : via Battistero, 4
P.I./C.F 00221900020
Legale rappresentante:Dott.ssa Fatone Angelina
nata a Calitri (Avellino) il 24/05/57
Funzione/ruolo: Dirigente Settore Risorse Umane e Organizzazione

(d'ora in poi denominato "soggetto ospitante")

PREMESSO

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a, della legge 24 giugno 1997, n. 96, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. **2** soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997

ART. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - Il nominativo del tirocinante
 - I nominativi del tutore e del responsabile aziendale
 - Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con 'indicazione dei tempi di presenza in azienda
 - Le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici,...) presso cui si svolge il tirocinio
 - Gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e la responsabilità civile

ART. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio
- Rispettare gli orari concordati con il Tutor aziendale

ART. 4

Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore, Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

ART. 5

- Qualora il tirocinante non rispetti quanto indicato nel Progetto formativo è fatta salva la facoltà dell'Azienda di interrompere il rapporto di stage indicando le motivazioni al tutor del soggetto promotore tramite comunicazione sottoscritta dal firmatario della convenzione
- Se il soggetto promotore verifica, tramite reclamo della/o tirocinante o su segnalazione del Tutor didattico/organizzativo, l'inosservanza da parte dell'azienda di quanto concordato e stipulato in Convenzione o nel Progetto formativo, ha la facoltà di interrompere il rapporto di stage motivandone le cause presso il Tutor aziendale, tramite comunicazione sottoscritta dal firmatario della convenzione.

ART. 6

La presente convenzione ha validità annuale, rinnovabile tacitamente salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di due mesi dalla data di scadenza. Viene comunque fatta salva la possibilità per i tirocinanti coinvolti di concludere il tirocinio.

Biella,

Firma per il soggetto promotore

Firma per il soggetto ospitante